

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. LUCCHESI,**

RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI ED ALLA SOCIETÀ A.C. PISA 1909 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)

La C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1 e 2:

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto, infligge al Sig. Fabrizio Lucchesi la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.12.2016;
- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa.
- Conferma nel resto la decisione impugnata.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIG. CAPITANI DOMENICO (EX PRESIDENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 91, COMMA 2 NOIF, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 14 CGS;**
- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. PATALANO MANOLO (DIRIGENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 8, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 10 CGS;**
- **N. 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903;**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11397/339 PF15-16 GT/VG DEL 19.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 76/TFN del 6.5.2016)

La C.F.A., Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Sef Torres 1903 S.r.l. di Sassari:

- riduce la sanzione inflitta al Sig. Patalano Manolo a mesi 3 di inibizione;
 - riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante ad €1.500,00;
 - conferma la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Capitani Domenico e la penalizzazione di 2 punti in classifica alla reclamante da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio